

OSSERVATORIO ASTROFISICO
DI TORINO



**Determinazione Direttore N. 435/2021 del 20 dicembre 2021
(Prot.n. 3439 del 20 dicembre 2021)**

OGGETTO: esecuzione dell'impegno di spesa relativo alla proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti antincendio della sede INAF-OATo affidato all'operatore economico F.I.A.M.M.A. srl, Via Carlo Pittara 18, 10151 Torino - 04281950016, per un periodo di sei mesi (n.1 serie di visite manutentive come da scadenziario compresa la visita semestrale rif. giugno 2022).

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"Istituto Nazionale di Astrofisica" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica";
- VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca" e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";
- VISTO** il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione

con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;

- VISTO** lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale";
- VISTO** il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale";
- VISTA** la deliberazione del 23-30 dicembre 2020, numero 96 di designazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" ha ritenuto di "...designare il Dottore Silvano Fineschi, quale Direttore dell'"Osservatorio Astrofisico di Torino" con effetto dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio";
- VISTO** l'art. 7 del Decreto del Presidente dell'Istituto del 30 dicembre 2020, numero 14, "Nomina dei Direttori di alcune Strutture di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. f) dello Statuto", con il quale il Dottore Silvano Fineschi è stato nominato Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Torino a decorrere dal 1^a gennaio 2021 e per la durata di un triennio;
- VISTA** la Determina N. 188/2020 del 30 dicembre 2020 del Direttore Generale di "Conferimento degli incarichi ai Direttori di alcune Strutture di Ricerca" dello Istituto Nazionale di Astrofisica" con cui è stato conferito l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Torino" al Dott. Silvano Fineschi a decorrere dal 1 gennaio 2021 e per la durata di un triennio;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 103/2020 del 22-30 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'Esercizio Finanziario 2021;
- VISTA** la delibera n. 13 del 31 marzo 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'INAF di approvazione del Piano integrato della Performance e di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il triennio 2021-2023;

- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111;
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97,
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
- VISTE** le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”. Approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;
- VISTO** in particolare l’articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la “rubrica” del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in “Codice dei Contratti Pubblici”, in luogo di “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”;
- CONSIDERATO** che il contratto discendente dalla Convenzione Consip FM3, denominata “*Facility management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni*” C.I.G.04975195A9 – stipulata tra CONSIP S.P.A. e Manitalidea S.p.A. in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito con la mandante Manital – Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni – Consorzio Stabile è stato concluso anticipatamente tramite esercizio del diritto di recesso in data 24 marzo 2020 (prot.n.788 tit.VII, Cl.3-F.1236), a seguito del supporto da parte dei competenti uffici della Sede centrale dell’INAF (Struttura Stabile di Supporto ai Direttori e ai R.U.P. e Affari Legali, Contenzioso e Supporto Tecnico agli Organi - prot.n.537, Tit. VII, Cl.3 - F.1236 del 05-03-2020);
- PRESO ATTO** che il detto esercizio di recesso è stato formalizzato tenuto conto delle particolari circostanze relative al predetto R.T.I. ed in particolare in virtù della condizione di insolvenza della capogruppo MANITALIDEA S.P.A. acclarata dalla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile Fallimentare N.34/2020, Fasc.N.1/2020 A.S., Cron.N.556/2020 in data 4 febbraio 2020 e del venir meno dell’adeguatezza delle prestazioni oggetto di contratto già in periodo precedente, come risulta dagli atti;

- VISTA** La necessità di garantire la continuità dei servizi manutentivi ed in particolare di quelli relativi agli impianti antincendio, che sono venuti meno con il recesso contrattuale di cui sopra;
- CONSIDERATO** che, stante l'urgenza di affidare l'esecuzione di servizi essenziali al funzionamento dell'Ente, è stato necessario prevedere nuovi affidamenti per i servizi di pulizia, disinfestazione, manutenzione impianti termici e di condizionamento, manutenzione degli impianti antincendio e manutenzione degli impianti elettrici, quali servizi minimi necessari per il normale funzionamento della Struttura, individuando nel minor tempo possibile operatori economici che potessero garantire la prestazione dei servizi in modo ottimale e rapido;
- CONSIDERATO** in particolare che con Determinazione Direttoriale n. 128 del 24 giugno 2020 è stato deciso di procedere all'impegno di spesa di € 4.429,00 + IVA - ai sensi dell'art.36, comma 2, let. a), D.L.gs. (*"per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta"*) relativamente all'operatore economico F.I.A.M.M.A. srl, Via Carlo Pittara 18, 10151 Torino - per l'affidamento dei servizi di manutenzione antincendio della sede INAF-OATo per la durata massima di anni 1, salvo conclusione anticipata nel caso di avvio di procedura specifica o attivazione di Convezione CONSIP S.P.A. (o – di fatto - altro strumento al quale l'Osservatorio potesse aderire) o salvo necessità di proroga tecnica per le cause previste dalla legge;
- PRESO ATTO** che l'INAF è annoverato nell'*Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)* dell'Istituto Nazionale di Statistica, in ultimo in G.U. n.242 del 30 settembre 2020, fra le *"Amministrazioni centrali", "Enti e Istituzioni di ricerca"*;
- CONSIDERATO** che, alla data dell'avvio del procedimento di affidamento (Trattativa Diretta stipulata in data 24 giugno 2020) con l'operatore economico individuato e disponibile F.I.A.M.M.A. srl, Via Carlo Pittara 18, 10151 Torino, non era attivo alcun accordo quadro CONSIP S.P.A. e la Convenzione CONSIP S.P.A. FM4 denominata *"Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4)"*, non era ancora attiva, relativamente al Lotto n.2 (*"Regione Valle D'Aosta, Regione Liguria relativamente alle sole province di Savona ed Imperia e Regione Piemonte relativamente alle sole province di Cuneo e Torino"*) – *"(presunta attivazione III trimestre 2021)"*;
- VISTO** che la stipula su piattaforma MEPA è avvenuta in data 24 giugno 2020 e protocollata al n. 1587 (Trattativa Diretta N. 1324583) – C.I.G. ZDF2D5ACA7 per

un importo di € 2.429,00 +IVA (di cui euro 60,00 per Oneri per la sicurezza compresi nell'offerta - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs. n.50/2016) con possibilità di ordinare ulteriori servizi, per garantire la continuità del funzionamento degli impianti, sino ad euro 4.429,00 + IVA;

VISTO che il servizio in forza del relativo atto contrattuale è stato avviato in data 24 giugno 2020, che pertanto il servizio scade naturalmente il giorno 23 giugno 2021, allo scadere dei 12 mesi, salvo proroga di legge;

CONSIDERATO che alla data del 7 giugno 2021 e comunque prima della scadenza del tempo utile contrattuale è stata verificata la mancata attivazione della suddetta Convenzione Consip FM4 denominata "Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4)", relativamente al Lotto n.2 ("Regione Valle D'Aosta, Regione Liguria relativamente alle sole province di Savona ed Imperia e Regione Piemonte relativamente alle sole province di Cuneo e Torino"), alla quale l'Osservatorio intende aderire;

VISTA la Determinazione Direttoriale n.168/2021 del 7 giugno 2021, Prot. n. 1396-VII/3.75 del 07/06/2021, con la quale è stata approvata la proroga tecnica come sopra delineata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs.50/2016 e s.m.i., per mesi 6 (sei) dalla scadenza contrattuale naturale ovvero sino al 18 dicembre 2021 per euro 2.429,00 (+ IVA euro 534,38 = euro 2.963,38,), quale importo annuale delle manutenzioni ordinarie;

CONSIDERATO che alla data odierna la Convenzione CONSIP S.P.A. FM4 denominata "Gara per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle istituzioni universitarie pubbliche e agli enti e istituti di ricerca (edizione 4)", relativamente al Lotto n.2 ("Regione Valle D'Aosta, Regione Liguria relativamente alle sole province di Savona ed Imperia e Regione Piemonte relativamente alle sole province di Cuneo e Torino") non risulta attiva permanendo il cd. "stato lavori lotto 2, busta C";

PRESO ATTO che l'INAF-OATo ritiene tecnicamente valido il contenuto della Convenzione CONSIP FM4 e che pertanto ha interesse ad attenderne l'attivazione (la quale dovrebbe essere oramai prossima considerato che l'avvio della procedura ha avuto luogo da tempo) essendo nella medesima contenuto un insieme di servizi manutentivi necessari alla Struttura ma che stante il tempo trascorso e l'indeterminatezza dei tempi di attivazione potrebbe valutare l'avvio di un procedimento specifico relativo ai servizi di manutenzione antincendio della Sede di durata annuale o pluriennale;

- VISTO** l'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga” e che “la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente”;*
- VISTA** la previsione espressa nei documenti di affidamento ed in particolare nel *“Capitolo tecnico”* della possibilità di operare con la proroga tecnica eventuale;
- ACCLARATO** che la predetta procedura relativa alla convenzione CONSIP S.P.A. cd. FM4 di CONSIP S.P.A. avviata nel 2014 e ripresa nell'aprile 2019 a conclusione del procedimento AGCM è in fase avanzata (alla data odierna il sito riporta come presunta attivazione il III trimestre 2021), in accordo con quanto chiarito dall'ANAC circa il ricorso all'istituto della proroga tecnica che come detto è da considerarsi eccezionale e per il periodo di tempo necessario per ad espletare la nuova procedura che dovrebbe essere già avviata al momento dell'adozione della proroga stessa (ANAC AG 33/13);
- VISTO** che le previsioni di attivazione del lotto 2 della predetta Convenzione CONSIP S.P.A. FM 4 sono state mutate nel corso dell'anno da parte dello stesso soggetto attuatore dell'iniziativa, facendo di volta in volta rivalutare la possibilità di rientrare con l'adesione nei termini di scadenza del rapporto contrattuale in essere, non consentendo all'Amministrazione scrivente di fare stime precise ed adeguate;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico dovrà prestare l'attività prevista in contratto *“agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;*
- VISTO** che l'Operatore economico ha effettuato sino ad ora tutte le prestazioni secondo capitolato e indicazioni dell'amministrazione senza incorrere in alcuna penalità;
- VISTO** che l'Operatore economico è risultato in regola con gli adempimenti contributivi, retributivi e tutte le verifiche dovute ai fini del pagamento conseguente alle prestazioni in argomento, in maniera continuativa;
- CONSIDERATO** che in base alla tipologia di affidamento e dei dati attualmente in possesso dell'INAF-OATo possa essere adeguato prevedere uno scostamento del termine di conclusione contrattuale, ricorrendo all'istituto della proroga tecnica, di mesi 6 (sino al 23/06/2022), contenendo la spesa in tal caso, nel limite di euro 40.000,00 e più precisamente:

Importo affidamento I.V.A. esclusa euro 4.429,00
(di cui euro 2.429,00 per m.o. e 2.000,00 per ripristini)

Importo effettivo di contratto in forza dell'ulteriore sconto praticato e degli interventi di ripristino	euro 4.346,72
Importo dell'aumento per la prima proroga tecnica (n.2 serie di visite manutentive come da scadenziario)	euro 2.429,00
<hr/> Totale contrattuale aggiornato iva esclusa	euro 6.775,72
<hr/> Importo proroga tecnica in argomento	euro 1.214,50
<hr/> Totale	euro 7.990,22
<hr/> Importo I.V.A. 22%	euro 1.757,85
<hr/> Totale	euro 9.748,07
[differenza per sconto praticato e ordine di ripristino effettivo euro 100,38]	

COSIDERATO che in ordine alla durata del tempo utile contrattuale l'ordinativo iniziale ha avuto luogo in data 24/06/2020 è stato prorogato di mesi sei ed in ogni caso sino al 22/12/2021, come indicato nei documenti tramessi all'operatore economico e restituiti firmati per accettazione costituenti atto aggiuntivo di proroga tecnicaprot.n.1361 del 1/06/2021;

CONSIDERATO che l'ordinativo è così stato prorogato per anni uno in totale, la scadenza utile finale sarà il 23/06/2021;

PRESO ATTO che l'ANAC ha chiarito che *"Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"* (FAQ A.31 - *"Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al 26 marzo 2021)"*), pertanto il C.I.G. di riferimento sarà l'originario, che è il seguente: ZDF2D5ACA7;

VISTA la nota di richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto in data 6 dicembre 2021 relativamente alla manutenzione in argomento;

CONSIDERATO che l'importo per la proroga tecnica ammonta ad euro 1.214,50 + I.V.A. 22% euro 267,19 = euro 1.481,69 e che può trovare copertura economico – finanziaria sul Ob.Fu. 1.06.01 – Funzionamento, Cap. 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, del corrente esercizio del bilancio dell'INAF (anno 2021);

VISTE le note di comunicazione dell'OATo relativamente alla proroga tecnica in parola prot. n. 3385-VII/3.75 del 16/12/2021 inoltrata all'operatore economico F.I.A.M.M.A. s.r.l., Via Carlo Pittara 18, 10151 Torino – 04281950016;

VISTI i relativi riscontri positivi alle predette note dell'OATo relativamente alla proroga tecnica prot.3437 e prot.n.3438 VII/3.75 del 20/12/2021 da parte dell'operatore economico F.I.A.M.M.A. s.r.l., Via Carlo Pittara 18, 10151 firmata per accettazione;

CONFERMATA la disponibilità economica sul Ob. fu. 1.06.01 cap. 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, sul corrente esercizio finanziario (anno 2021);

TUTTO CIO' PREMESSO, DETERMINA

Articolo 1

Di approvare e confermare l'esecuzione della proroga tecnica come sopra delineata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs.50/2016 e s.m.i., per mesi 6 dalla scadenza contrattuale portandola al 23 giugno 2022, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere, per il servizio di manutenzione degli impianti antincendio dell'Ente (computando n.1 serie di controlli secondo il programma) della sede INAF-OATo, riferiti alla stipula della Trattativa Diretta MEPA n.1324583 del 24/06/2020, con l'operatore economico F.I.A.M.M.A. s.r.l. – C.I.G. ZDF2D5ACA7;

Articolo 2

Di effettuare l'impegno di spesa come segue: euro 1.481,69 (euro 1.214,50 + I.V.A. 22% euro 267,19) sul Ob.Fu. 1.06.01 – Funzionamento, Cap. 1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari a beneficio dell'operatore economico F.I.A.M.M.A. s.r.l., Via Carlo Pittara 18, 10151 Torino – 04281950016, per la proroga tecnica del servizio di manutenzione degli impianti antincendio dell'Ente;

In forza di quanto determinato, l'importo dell'affidamento in parola, ammonterà a totali euro 7.990,22 + I.V.A. 22% euro 1.757,85, per un totale generale di euro 9.748,0, tento conto di un maggior sconto di netti euro 82,28.

Pino Torinese, 20 dicembre 2021.

Il Direttore
Dott. Silvano Fineschi